

COMUNE DI MATERA

Rep. n. 2554

Contratto di affidamento del servizio triennale di mensa scolastica (Anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20).

CIG: 6763715A2E.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di ottobre, in Matera e presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, **Dott.ssa ETTORRE Maria Angela**, Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzata al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente, ai sensi dell'Art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) – **Dott.ssa MANCINO Giulia**, nata a Matera il ventiquattro ottobre millenovecentosessantotto, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino" del **COMUNE DI MATERA** (Codice Fiscale 80002870774) con sede in Matera alla via Aldo Moro, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

2) - Il **sig. CORCIULO Roberto**, nato a Brindisi il tre maggio millenovecentocinquantaquattro ed ivi residente alla via B. Buozzi n.25, nella sua qualità di Procuratore Speciale della Impresa "**LADISA S.r.l.**" con sede in Bari alla via Guglielmo Lindemann n.5/3-5/4; capitale sociale ammontante ad Euro 2.210.000,00 (duemilioniduecentodiecimila/00) interamente versato; codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese

di Bari: 05282230720; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: 409610, giusta Procura Speciale per scrittura privata a firma autenticata dal dott. Salvatore D'Alesio, Notaio in Terlizzi, n.81800/Rep. del 26/07/2017, allegata al presente atto.

Io Segretario Comunale sono certa della identità personale, qualifica e poteri dei costituiti, i quali stipulano il presente atto d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciando all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O:

1. Che con Deliberazione n. 183 del 25/05/2016 la Giunta Comunale ha formulato indirizzo organizzativo-gestionale per l'affidamento triennale del servizio di mensa scolastica (Anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19).

2. Che, in esecuzione del suddetto indirizzo, con Determinazione dirigenziale DSG n. 01931/2016 del 02/08/2016 (n.DetSet 00561/2016 del 02/08/2016) è stato stabilito di procedere all'affidamento di detto servizio mediante procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) da aggiudicarsi in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95, comma 3, lett.a, del D.Lgs. n.50/2016), nonché:

a)- è stato stabilito che la durata dell'affidamento sarà riferita al triennio scolastico 2016/17-2017/18-2018/19 e che, nel caso in cui alla scadenza del contratto il Comune non abbia ancora provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo o comunque all'avvio del servizio da parte del nuovo contraente, l'affidatario sarà obbligato a continuarlo per un periodo massimo di un anno scolastico, in conformità a quanto previsto dall'art.106 -comma 11- del D.Lgs. n.50/2016;

- b)-** è stato fissato in euro 4,50 (quattrovirgolacinquanta) -oltre I.V.A. come per legge- il prezzo unitario per ogni pasto fornito da porre a base di gara;
- c)-** è stato stimato in euro 4.762.800,00 -oltre I.V.A. come per legge- l'importo complessivo per l'intera durata dell'appalto (art.35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016);
- d)-** sono stati approvati, in particolare, i relativi "Bando di Gara" e "Capitolato d'Oneri" (quest'ultimo con il relativo allegato "Menù riferiti all'ultimo anno scolastico 2015/16", a titolo meramente indicativo, che potranno essere possibilmente stagionali nonché essere modificati per i successivi anni scolastici 2017/18 e 2018/19, in tutto o in parte, secondo le indicazioni del SIAN, purchè non vi sia modificazione nel costo unitario stabilito per ogni pasto fornito e nel rispetto di tutti gli altri punti del Capitolato);
- e)-** è stato dato atto che per il suddetto appalto non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non ravvisati rischi per la sicurezza interferente di cui all'art.26, comma 3/bis del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di servizi e forniture per i quali non ricorre l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. di cui al comma 3 del citato articolo;
- f)-** sono stati fissati i termini contrattuali per l'affidamento, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Che il Bando e gli altri atti di gara, inviati all'Ufficio Pubblicazioni della G.U.C.E. il 05/08/2016, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio comunale il 10/08/2016, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 12/08/2016, sulla G.U. della Repubblica Italiana il 17/08/2016, sulla G.U.CE. della Comunità Europea il 10/08/2016, sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANAC l'11/08/2016 ed infine su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 a diffusione locale il 02/09/2016, fissando la data di scadenza per la presentazione delle offerte al 13/09/2016.

4. Che entro il suddetto termine è pervenuta una unica domanda di partecipazione alla gara.

5. Che con Determinazione dirigenziale DSG n. 02661/2016 del 27/10/2016 (n.DetSet 00720/2016 del 27/10/2016) è stata nominata la Commissione giudicatrice.

6. Che, esperita la prima fase della procedura aperta (fase di ammissione) nelle sedute del 04 e 22 novembre 2016, con Determinazione dirigenziale DSG n. 03122/2016 del 06/12/2016 (n.DetSet 00838/2016 del 06/12/2016) ne sono stati approvati i relativi due verbali ed è stato approvato, per l'effetto, l'esito della fase di ammissione alla gara dell'unico concorrente.

7. Che, esperita la seconda fase della procedura aperta nelle sedute riservate del 29/03/2017, 04 e 06/04/2017, 05/05/2017 (esame e valutazione dell'offerta tecnica), nonché nella seduta pubblica del 12/06/2017 (formulazione graduatoria finale e proposta di aggiudicazione), con Determinazione dirigenziale DSG n. 01774/2017 del 30/06/2017 (n.DetSet 00421/2017 del 30/06/2017) ne sono stati approvati i relativi cinque verbali aggiudicando in via definitiva, previa verifica dei prescritti requisiti, alla "LADISA S.r.l.", con sede in Bari, il servizio in oggetto, per la durata triennale riferita -ora- agli anni scolastici 2017/18-2018/19 e 2019/20, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, verso il corrispettivo di euro 4,4775 (quattrovirgolaquattromilasettecentosettantacinque), al netto del ribasso

offerto ed accettato dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) percento, -oltre I.V.A. come per legge- per ogni singolo pasto fornito completo e preparato secondo i menù predisposti dal SIAN per gli alunni e il personale scolastico, con l'opzione del 20 percento di aumento del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara (Bando e Capitolato d'oneri) ed all'offerta tecnica del concorrente, a decorrere dall'avvio del servizio (presumibilmente dal 02/10/2017).

TUTTO CIO' PREMESSO, tra il Comune di Matera e la "LADISA S.r.l.", per il tramite dei loro qui costituiti legali rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il Comune di Matera (nel seguito indicato come "Comune") affida alla "LADISA S.r.l." (nel seguito indicata come "affidatario"), che accetta senza riserva alcuna, il servizio di mensa scolastica agli alunni e al personale scolastico delle scuole dell'infanzia nonché di quelle primarie ed eventualmente anche delle scuole secondarie di primo grado, ove ne facciano richiesta i Dirigenti scolastici interessati, per un numero di utenti di 2320 (duemilatrecentoventi) circa, suscettibile di adeguamento essendo tale dato riferito agli iscritti nell'anno scolastico 2016/17, e per una media giornaliera prevista di n. 1470 (millequattrocentosettanta) pasti circa (con valori di punta pari a circa 1700 -millesettecento-), tutti i giorni scolastici compresi tra la data di avvio del servizio (presumibilmente il 02/10/2017) ed il 31 maggio di ciascun anno, escluso il sabato ed eventuali giorni per i quali sarà data

tempestiva comunicazione almeno 24 ore prima. Tali date potranno essere anticipate o posticipate ad insindacabile giudizio del Comune.

2. La comunicazione circa le scuole da servire ed il numero di pasti previsto sarà fornita all'affidatario prima dell'inizio del servizio da parte del Comune, senza che l'affidatario stesso possa vantare alcuna pretesa rispetto alle sedi indicate all'art.2 del Capitolato d'onori.

3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare variazioni sia al numero dei pasti sia alle sedi dei centri refezionali indicati, con preavviso scritto, senza che tali variazioni possano incidere sul corrispettivo unitario. L'affidatario è tenuto all'esecuzione del servizio di ristorazione alle medesime condizioni economiche e normative, anche nel caso in cui sia necessario diminuire o aumentare il numero di utenti del servizio.

4. Il Comune, per ciascun giorno di mensa, garantisce un consumo minimo di n.300 (trecento) pasti, inteso come media giornaliera nell'arco del mese di fornitura. Nel caso in cui la media mensile sia inferiore al minimo garantito, il Comune, a titolo di indennizzo, corrisponderà un importo pari al 40 (quaranta) per cento del costo di ciascun pasto non fornito, fino alla concorrenza del minimo garantito di consumo.

5. In ogni anno scolastico, per i primi ed ultimi 10 (dieci) giorni di funzionamento del servizio, si deroga dal minimo garantito di fornitura dei pasti. Per tale periodo, all'affidatario sarà corrisposto l'importo relativo ai soli pasti effettivamente forniti.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO.

La durata del servizio affidato è fissata in n.3 (tre) anni scolastici (2017/18 - 2018/19 e 2019/20) a decorrere dalla data di avvio del servizio (02/10/2017)

ed il 31 maggio di ciascun anno, escluso il sabato ed eventuali giorni per i quali sarà data tempestiva comunicazione almeno 24 ore prima. Tali date potranno essere anticipate o posticipate ad insindacabile giudizio del Comune.

2. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non abbia ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'affidatario sarà obbligato a continuarlo per un periodo massimo di un anno scolastico, ad insindacabile giudizio del Comune (sia nell'*an* che nel *quantum*), alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e condizioni di cui:

A)- all'allegato Capitolato d'oneri, con particolare riferimento agli artt. 3 (Caratteristiche generali del servizio), 4 (Centro di cottura e preparazione dei pasti - Manuale di corretta prassi igienica), 5 (Figure professionali), 6 (Norme igieniche del personale e dei mezzi di trasporto), 8 (Composizione dei menù settimanali), 9 (Tabelle dietetiche speciali), 10 (Confezionamento e trasporto dei pasti - Temperatura di conservazione dei pasti), 11 (Modalità di consegna dei pasti), 17 (Caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari biologici), 18 (Modalità di preparazione dei pasti e generi alimentari vietati);

B)- all'Offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio è fissato in euro 4,4775 (quattrovirgolaquattromilasettecentosettantacinque), oltre I.V.A. come per legge, quale prezzo unitario per ogni pasto fornito completo e preparato

secondo i menù predisposti dal SIAN per gli alunni e per il personale scolastico.

2. Non si procederà ad alcuna revisione del suddetto prezzo unitario.

3. Come riportato all'art.2 del Bando di gara, è prevista l'opzione del 20 (venti) per cento di aumento del quinto dell'importo contrattuale.

4. Ai fini della registrazione fiscale si dà atto che il valore presunto complessivo del servizio, per tutta la durata dello stesso, è stimato in euro 4.762.800,00 (quattromilionisettecentosessantaduemilaottocentovirgolazerozero), oltre I.V.A. come per legge, secondo i seguenti elementi di calcolo come riportati all'art.20 (Compenso) del Capitolato d'Oneri:

- euro 992.250,00 (novecentonovantaduemiladuecentocinquantavirgolazerozero) per ciascuno degli anni scolastici 2017/18-2018/19-2019/20;

- euro 992.250,00 (novecentonovantaduemiladuecentocinquantavirgolazerozero) per l'eventuale anno di proroga;

- euro 793.800,00 (settecentonovantatremilaottocentovirgolazerozero)

l'opzione del 20 (venti) per cento di aumento del quinto dell'importo contrattuale.

5. Il suddetto valore presunto contrattuale è indicativo e non vincolante per il Comune, in quanto saranno pagati soltanto i pasti effettivamente commissionati e regolarmente serviti.

6. Con il corrispettivo per l'esecuzione del servizio (punto 1. che precede), l'affidatario di intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa dal Comune per il servizio di refezione di che trattasi compreso il costo di esercizio annuale del pacchetto applicativo per la gestione informatizzata del servizio, indicato all'art.3 -comma 1, lettera b)- del Capitolato d'oneri, senza

alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

ART. 6 - PAGAMENTO.

1. Il corrispettivo dovuto per la regolare fornitura dei pasti agli alunni ed al personale scolastico, sarà liquidato e pagato su presentazione di regolari fatture mensili corredate dalle bolle di consegna giornaliera dei pasti, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento della regolare esecuzione certificata dal RUP mediante apposita dichiarazione, da porre in calce alle stesse, di regolarità e conformità del servizio eseguito dall'affidatario con riferimento alle prescrizioni del Capitolato d'oneri.

2. Non si potrà procedere, a norma dell'art.25, comma 3, del D.L. n.66/2014, al pagamento di fatture che non riportino il **codice CIG**, di cui all'art.3 -comma 5- della legge n. 136 del 13/08/2010, relativo al servizio che è il seguente: **6763715A2E**.

3. L'affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I pagamenti saranno effettuati secondo quant'altro riportato all'art.21 (Pagamento) del Capitolato d'oneri.

ART. 7 - PERSONALE E “CLAUSOLA SOCIALE”.

1. Il servizio di fornitura dei pasti dovrà essere effettuato dall'affidatario con propria organizzazione, con proprio personale e sotto la propria responsabilità.

2. Come previsto all'art.5 (Figure professionali) del Capitolato d'oneri, il centro di cottura dovrà obbligatoriamente essere dotato delle seguenti figure professionali:

- n.1 (uno) Dottore in agraria, per le attività di controllo della filiera biologica;
- n.1 (uno) Dottore in biologia, per le attività inerenti gli aspetti relativi alla nutrizione e all'alimentazione.

3. Come previsto dall'art.7 (Obblighi della ditta appaltatrice nei confronti del personale - clausola sociale) del Capitolato d'oneri, nell'esecuzione del servizio l'affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016, a:

- a)- mantenere, come previsto dall'art. 329 del C.C.N.L. di categoria (Turismo) - accordo del 27/07/2007 -, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato nel precedente appalto, in numero di 22 (ventidue) unità, come da prospetto riportato nello stesso art.7 del Capitolato d'oneri;
- b)- assicurare, al personale impiegato nel servizio, il trattamento economico e normativo dovuto in base al C.C.N.L. nazionale e territoriale di categoria;
- c)- rispettare la legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nessuno escluso, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. INAIL_9188824 in data 18/10/2017 con scadenza validità in data 15/02/2018.

5. Il mancato rispetto della clausola sociale di cui al precedente punto 3.-lettera a), da ritenersi condizione essenziale, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con l'affidatario inadempiente, ex art.1456 del cod.civ. (Clausola risolutiva espressa), non appena il Comune,

conosciuto l'inadempimento dell'obbligo del mantenimento dei contratti di lavoro con il personale predetto, comunichi all'affidatario la volontà di rivalersi della clausola risolutiva in parola.

ART. 8 - CONTROLLI.

1. L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controlli e verifiche secondo le condizioni e modalità di cui agli artt.14 (Controlli sanitari), 15 (Controllo di regolarità del servizio), 16 (Commissione mensa) del Capitolato d'onori.

ART. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - MODIFICAZIONI DELLA FORNITURA.

1. Come previsto dall'art.12 (Programma di emergenza) del Capitolato d'onori, l'affidatario deve essere in grado di fornire il servizio anche in caso di emergenza dovuta ad interruzione dell'attività di produzione del centro di cottura dei pasti. Inoltre, così come previsto dall'art. 23 (Scioperi e assemblee sindacali) del Capitolato d'onori, l'affidatario dovrà assicurare la fornitura in presenza di scioperi o rivendicazioni sindacali degli addetti alla produzione.

2. Il Comune si riserva la facoltà di interrompere/sospendere il servizio nei casi previsti dagli artt. 22 (Cause di sospensione del servizio - Modificazione della fornitura) e 23 (Scioperi e assemblee sindacali) del Capitolato d'onori. Nei casi di cui all'art.22 nessun corrispettivo o risarcimento danni sarà dovuto dal Comune e, nei casi di cui all'art.23, l'affidatario non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di indennizzo.

3. Qualora nel corso del contratto si dovesse ravvisare la necessità di modificare, in tutto o in parte, le tipologie alimentari previste dall'art. 17 (Caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari biologici) del Capitolato d'onori, si procederà a mente di quanto riportato nell'art. 22, commi

3 e 4, del Capitolato d'oneri.

ART. 10 - PENALI.

1. L'affidatario, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetta ad una penale pari allo 0,3 (zerovirgolate) permille dell'ammontare netto contrattuale annuo nei casi previsti dall'art.29 (Penali) del Capitolato d'oneri.

2. Il Comune, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà di applicare le penali in misura giornaliera ovvero per evento.

3. Per la contestazione ed applicazione delle penali, si procederà a mente di quanto stabilito ai commi da 5 a 8 del citato art.29 del Capitolato d'oneri.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Comune procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nei casi previsti dagli artt. 26 (Aggiudicazione della gara - Recesso Unilaterale), 25 (Subappalto), 28 (Risoluzione del contratto) e 30 (Definizioni delle controversie) del Capitolato d'oneri.

2. In caso di risoluzione del contratto trova applicazione quanto riportato al punto 3. dell'art.26, al punto 1. dell'art.25, al punto 2. dell'art.28 ed ai punti da 2. a 8. dell'art.30 del Capitolato d'oneri.

ART. 12 - RECESSO.

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 -comma 13- del D.L. n.95/2012 convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara

e l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

2. In caso di recesso, verranno pagate all'affidatario le prestazioni già eseguite.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA.

1. Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 5330.02.27.2799722177 emessa in Roma il 25/09/2017 dalla "SACE BT S.p.A." per l'importo di euro 190.512,00 (centonovantamilaquattrocentododicivirgolazerozero) pari al 10 (dieci) per cento del valore presunto complessivo del servizio affidato, poi ridotto, ai sensi dell'art. 93 -comma 7- del D.Lgs. n.50/2016, del 50 (cinquanta) per cento essendo l'affidatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismo accreditato, e quindi dell'ulteriore 20 (venti) per cento essendo l'affidatario in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. La suddetta garanzia sarà svincolata con dichiarazione idonea del Comune, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e conseguente rilascio del certificato di regolare esecuzione.

ART. 14 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.

1. L'affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni derivanti da intossicazione alimentare imputabile all'affidatario stesso.

A tal fine l'appaltatore ha stipulato polizza di responsabilità civile verso terzi

con il massimale di euro 10.000.000,00 (diecimilionivirgolazerozero), n. 525027/171 emessa in Milano il 02/03/2017 dalla "QBE Insurance (Europe) Ltd" compagnia di assicurazioni con sede in Londra e sede di rappresentanza generale in Italia sita in Milano, autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (autorizzazione IVASS n.19-06-003985 del 10/07/2006).

ART. 15 - SUBAPPALTO.

1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere a terzi, in tutto o in parte il contratto e/o diritti dallo stesso derivanti, a pena di immediata risoluzione dello stesso, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. E' tuttavia ammesso il ricorso a prestazioni di terzi, ovvero il subappalto, nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, limitatamente al servizio di trasporto dei pasti dal centro di cottura ai singoli terminali di consumo (scuole), se dichiarato espressamente in sede di gara.

3. In caso di subappalto trova applicazione quanto riportato all'art. 25 (Subappalto) del Capitolato d'oneri.

ART. 16 - ANTIMAFIA.

1. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'affidatario è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. PR_BAUGT_Ingresso_0040348_20170727 in data 27/07/2017 utilizzando il collegamento alla "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt'oggi alcun riscontro.

Pertanto, poiché sono decorsi oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di informazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.88 -comma 4bis- del D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell'art.89 del medesimo D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data odierna con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'affidatario ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 17 - CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle controversie trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui ai Titoli I (Contenzioso), Parte IV del D.Lgs. n.50/2016, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili.

2. A tutti gli effetti l'affidatario elegge domicilio legale in Matera presso la Sede comunale sita in via Aldo Moro e, pertanto, il Foro competente, per eventuali controversie è quello di Matera.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto sono a carico dell'affidatario senza diritto a rivalsa.

ART. 19- TRATTAMENTO DEI DATI.

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinquevirgolazerozero).

Richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da me e con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su numero quindici facciate per intero più righe quattordici della sedicesima facciata a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come segue:

- La dott.ssa MANCINO Giulia, nata a Matera il ventiquattro ottobre millenovecentosessantotto, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino" del Comune di Matera (Codice Fiscale 80002870774), della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD), rilasciata dalla Regione Basilicata, la cui validità è stata da me accertata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013, mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo www.firma.infocert.it;

- Il sig. CORCIULO Roberto, nato a Brindisi il tre maggio millenovecentocinquantaquattro ed ivi residente alla via B. Buozzi n.25, nella

sua qualità di Procuratore Speciale della Impresa "LADISA S.r.l." (Codice fiscale 05282230720), con sede in Bari alla via Guglielmo Lindemann n.5/3-5/4, della cui identità sono certa, mediante l'apposizione della firma grafometrica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 - Codice di Amministrazione digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il COMUNE DI MATERA il DIRIGENTE (firmato digitalmente)

Per la LADISA S.r.l. il Procuratore Speciale (firma grafometrica)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)